

DISEGNO DI LEGGE

DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E ALTRE DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI ENTI LOCALI

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

ART. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di aggiornare, riunire e coordinare, introducendo eventuali disposizioni innovative, la disciplina statale relativa alle fusioni tra comuni, al controllo sugli organi, alla revisione del regime giuridico dei segretari comunali, revisione economico-finanziaria e risanamento degli enti, alle garanzie e controlli nonché alla revisione della disciplina concernente la composizione del consiglio provinciale.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ricognizione delle norme statali vigenti in materia per provvedere al loro coordinamento formale e sostanziale e al loro aggiornamento e adeguamento in funzione anche delle esigenze di semplificazione del linguaggio normativo, apportando a esse le innovazioni e le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguarle alla legislazione vigente di rango costituzionale in materia;
- b) garanzia del rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle regioni, nonché di unità e di autonomia ai sensi dell'articolo 5 della Costituzione e delle competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione e delle potestà statutaria e regolamentare dei comuni, delle province e delle città metropolitane;
- c) adeguamento, nel rispetto dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica, alle modifiche intervenute nel Titolo V della Parte II della Costituzione con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- d) recepimento dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e dei principi derivanti dal diritto dell'Unione Europea e di quelli affermati dalla Corte Europea di Giustizia;
- e) recepimento delle disposizioni di legge in materia di funzioni delle province e delle città metropolitane e in materia di esercizio associato delle funzioni di comuni;

f) ricognizione delle disposizioni statali che sono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi, rispettivamente, nel termine di venti giorni e di quarantacinque giorni dalla trasmissione di ciascuno schema, decorsi i quali il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

ART. 2

(Revisione della disciplina in materia di fusioni tra comuni)

1. Nell'ambito della delega di cui all'articolo 1, si provvede alla revisione della disciplina in materia di fusioni tra comuni, valorizzando, al fine di garantire l'adeguatezza degli enti e l'effettività dell'esercizio, gli strumenti e le procedure di concertazione istituzionale per la definizione di principi e criteri comuni per la disciplina del procedimento di fusione, salva restando la potestà legislativa regionale in materia.

2. A tale fine, oltre a quanto stabilito dagli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le forme di incentivazione si attengono ai seguenti principi fondamentali:

- a) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
- b) prevedono una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
- c) dispongono periodici controlli sull'effettivo grado di trasferimento delle funzioni fondamentali per le quali siano erogati benefici economici, prevedendosi in caso di riscontro negativo la ripetizione dei contributi erogati;

ART. 3

(Revisione della disciplina in materia di controllo sugli organi)

1. Nell'ambito della delega di cui all'articolo 1, si provvede alla revisione della disciplina del controllo sugli organi di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

prevedendo, nelle ipotesi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, misure volte a evitare un pregiudizio grave e imminente alla collettività amministrata qualora, all'esito dell'accesso ispettivo di cui all'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, non sono emersi gli elementi sintomatici idonei allo scioglimento del consiglio comunale e provinciale ma risultano gravi e reiterate disfunzionalità nell'erogazione dei servizi pubblici.

2. Nell'ambito della delega di cui all'articolo 1, si prevedono altresì:

- a) disposizioni finalizzate a consentire ai componenti delle commissioni, nominate ai sensi degli articoli 143 e 146 del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la possibilità di rappresentanza e difesa in giudizio all'Avvocatura dello Stato per i casi derivanti dalla gestione commissariale, previa richiesta al Ministro dell'interno;
- b) disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria e del comitato di sostegno e monitoraggio di cui all'art. 144 del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ulteriori disposizioni per la razionalizzazione e il supporto della funzionalità degli enti, i cui organi sono rinnovati al termine del periodo di scioglimento;
- c) disposizioni volte a consentire lo scioglimento, nelle ipotesi di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alle aziende sanitarie ed ospedaliere, attraverso modalità idonee al mantenimento della funzionalità ed alla prevenzione dalle infiltrazioni mafiose.

ART. 4

(Revisione della disciplina del regime giuridico dei segretari comunali e degli enti di area vasta)

1. Nell'ambito della delega di cui all'articolo 1, si provvede ad adottare disposizioni concernenti:

- a) la revisione del regime giuridico dei segretari comunali e degli enti di area vasta, anche con riferimento al potenziamento del loro contingente numerico, delle loro funzioni e compiti, al fine di assicurare l'indipendenza funzionale a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione dell'ente, anche attraverso il rafforzamento degli uffici di supporto del Ministero dell'interno;
- b) la riorganizzazione delle carriere dei segretari comunali e degli enti di area vasta salvaguardandone la specialità, anche attraverso l'individuazione di peculiari percorsi selettivi e formativi in linea con l'elevata qualificazione giuridica ed economica, in ragione delle competenze attribuite dall'ordinamento agli enti locali;
- c) la previsione di una abilitazione alla funzione a seguito di concorso pubblico e successiva iscrizione in apposito albo, articolato su base regionale, gestito dal Ministero dell'interno.

ART. 5

(Modifiche alla disciplina delle funzioni di revisione economico-finanziaria e risanamento degli enti locali)

1. Nell'ambito della delega di cui all'articolo 1, si provvede alla valorizzazione della revisione economico-finanziaria e del risanamento degli enti locali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione e armonizzazione degli istituti a presidio degli equilibri di bilancio degli enti locali, allo scopo di perseguire obiettivi di razionalizzazione ordinamentale anche mediante l'individuazione di specifici indicatori e parametri economici e giuridici di rilevamento, con particolare riguardo a quelli che indicano difficoltà strutturali nella riscossione delle entrate e nella gestione di cassa;
- b) revisione organica della disciplina della funzione di revisione economico-finanziaria e del funzionamento dell'organo di revisione, garantendone l'indipendenza e la professionalità, nonché ridefinizione delle competenze, anche al fine di rendere più rapida ed efficace l'attività di controllo sugli atti dell'ente;
- c) previsione di istituti organizzativi volti a favorire la formazione anche pratica;
- d) ampliamento del numero di enti, in base alla soglia demografica, per i quali l'organo di revisione deve essere previsto in forma collegiale, a garanzia di un maggior controllo;
- e) individuazione di criteri per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti nel rispetto dei seguenti principi:
 - 1) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri e popolazione di ciascun comune;
 - 2) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
 - 3) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.
- f) limitazione del divieto di più di due incarichi da revisore nello stesso ente solo al caso di incarichi consecutivi;
- g) revisione delle specifiche procedure con particolare riguardo a quelle volte al controllo sulla emersione di tensioni di cassa e di squilibri di bilancio che richiedono interventi tempestivi ed adeguati, in special modo sulla tenuta degli equilibri di parte corrente;
- h) revisione organica degli istituti di controllo interno;
- i) individuazione di indicatori per la verifica della congruità delle stime formulate in ordine a: trasferimenti erariali, entrate tributarie ed altre entrate correnti, debiti fuori bilancio, rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dell'equilibrio della gestione dei residui, della gestione di cassa e dell'equilibrio finanziario;
- l) revisione del sistema di collegamento tra gli aspetti finanziari e non finanziari.

ART. 6

(Revisione della disciplina in materia di controlli contabili)

1. Nell'ambito della delega di cui all'articolo 1, vengono adottate:

- a) disposizioni volte ad assicurare il rafforzamento del controllo contabile nei comuni con popolazione inferiore a parametri demografici predeterminati, prevedendo percorsi di affiancamento collaborativo da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli

enti locali, istituita presso il Ministero dell'interno, al fine di prevenire criticità strutturali, anche individuando misure di recupero delle condizioni di equilibrio del bilancio utili a scongiurare più radicali rimedi di risanamento;

- b)* disposizioni per la ridefinizione dei compiti e del funzionamento della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, con particolare riguardo al controllo successivo delle assunzioni a tempo determinato delle figure essenziali, ovvero infungibili, per la regolare ed efficiente gestione degli enti dissestati, strutturalmente deficitari, nonché degli enti in riequilibrio finanziario pluriennale.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI ENTI LOCALI

ART. 7

(Abrogazione cause ostative alla candidatura a membro del Parlamento per i presidenti della provincia e per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e riordino della disciplina in materia di incompatibilità)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 7, primo comma, le lettere *b)* e *c)* sono abrogate.
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a)* all'articolo 53, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza" sono inserite le seguenti: ", incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero 7-bis),";
 - b)* l'articolo 62 è abrogato;
 - c)* all'articolo 63, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "7-bis) colui che è eletto alla carica di deputato o di senatore della Repubblica nel corso del mandato di sindaco in un comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti o di quello di presidente di provincia.".

ART. 8

(Disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni, di responsabilità e di durata del mandato dei sindaci e di costituzione degli uffici di supporto)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a)* all'articolo 30, comma 4, dopo la parola "personale", sono inserite le seguenti: "comandato o";
 - b)* dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

"*Articolo 33-bis* (Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, i comuni, nel quadro del contesto economico-sociale, culturale e territoriale di riferimento, possono svolgere in forma associata, mediante unione o convenzione, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117,

secondo comma, lettera p), della Costituzione, definite dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

2. Al fine di garantire una economicità dell'esercizio delle gestioni associate individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 33 e dai comuni ai sensi dei successivi commi, i relativi criteri per la determinazione dei rispettivi ambiti territoriali sono concordati nelle sedi concertative a livello territoriale e nel Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123 della Costituzione, secondo le competenze previste dai rispettivi statuti;

3. Per le finalità di cui al comma 1, il sindaco metropolitano e il presidente della provincia convocano, anche su proposta di almeno il venti per cento dei componenti, la conferenza metropolitana e l'assemblea dei sindaci per definire, in conformità ai criteri di cui al comma 2, il piano per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e delle modalità per lo svolgimento associato delle funzioni fondamentali dei comuni, assicurando l'effettività della gestione.

4. I piani provinciali e metropolitani sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti dalla assemblea dei sindaci e dalla conferenza metropolitana, sentita la regione sulla conformità ai criteri di cui al comma 2, che esprime parere entro sessanta giorni.

5. Per ogni ambito di riferimento, il piano individua:

- a) le funzioni comunali o le singole attività e servizi ad esse riconducibili, da gestire in forma associata;
- b) le forme associative e la durata minima;
- c) i tempi di realizzazione delle forme associative;
- d) i comuni strutturalmente non idonei alla gestione associata a causa dei caratteri demografici, socio-ambientali e della collocazione geografica.

6. I comuni procedono alla realizzazione delle forme associative nel rispetto del piano e secondo le modalità previste dallo stesso.”;

c) all'articolo 50:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
- 2) al comma 2 sopprimere le parole: “, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti”;

d) all'articolo 51:

- 1) al comma 2:
- 1.1 la parola “rieleggibile” è sostituita dalla seguente: “ricandidabile”;
- 1.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato.”.
- 2) al comma 3, sostituire le parole “È consentito” con le seguenti: “Per l’ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito”;
- e) all’art. 54:
- 1) dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:
- “4-*ter*. In caso di esercizio o mancato esercizio del potere di cui al comma 4, la responsabilità del sindaco per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 è limitata ai soli casi di dolo.”;
- 2) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente: “12-*bis*. Nei giudizi in materia di anagrafe e stato civile il Ministero dell’interno è litisconsorte necessario.”;
- f) all’articolo 60, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: “non ha effetti nei confronti del sindaco” sono aggiunte le seguenti parole: “o del consigliere”;
- g) all’articolo 64, comma 1, dopo le parole: “provinciale” sono aggiunte le seguenti parole: “nonché con quelle di sindaco o assessore di altro comune”;
- h) all’articolo 82, comma 8, lettera f), dopo la parola: “mandato” sono aggiunte le seguenti parole: “nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.”;
- i) all’articolo 90, comma 1, dopo le parole: “per gli enti dissestati” sono aggiunte le seguenti: “, in riequilibrio finanziario pluriennale”;
- l) all’articolo 97, dopo il comma 4, inserire il seguente: “4-*bis*. Nei comuni montani il segretario comunale svolge funzioni roganti anche per il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli fino a 5.000 mila metri quadrati di superficie il cui prezzo dichiarato in atto non supera €. 5.000 di valore, e delle relative pertinenze, compresi i fabbricati. Detti trasferimenti sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere”;
- m) all’articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1.I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.”;
- n) all’articolo 142, al comma 1, dopo la parola: “consorzi” sono aggiunte le seguenti: “, delle unioni dei comuni”.

ART. 9

(Disposizioni di semplificazione)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 196, comma 1, dopo le parole: “gli enti locali” sono inserite le seguenti: “, ad esclusione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,”.

ART. 10

(Norme in materia di enti dissestati)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 248, dopo il comma *5-bis*, è inserito il seguente: “*5-ter*. L'ente che non abbia deliberato nei termini previsti la proposta di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato non può, fino a quando non abbia provveduto, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.”;
- b) all'articolo 254, al comma 8, al primo periodo, dopo le parole: “adempimenti di competenza” sono inserite le seguenti: “ovvero per ragioni di funzionalità”.

ART. 11

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7, è sostituito dal seguente:

“7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) la giunta metropolitana;
- c) il consiglio metropolitano;
- d) la conferenza metropolitana.”;

b) al comma 8, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti:

“Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio approva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri deliberativi, propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9. Il voto dei sindaci in conferenza può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. La mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole ai fini della deliberazione.”;

c) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

“*8-bis*. La giunta metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che le presiede, e da un numero di assessori, nominati dal sindaco metropolitano, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per le città metropolitane con una popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre per le città metropolitane con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano nomina, tra i componenti della giunta, un vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessa dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico

di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.

8-ter. Qualora un consigliere metropolitano assuma la carica di assessore della giunta metropolitana, cessa dalla carica di consigliere metropolitano all'atto della relativa nomina e al suo posto subentra il primo tra i consiglieri non eletti.

8-quater. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio metropolitano o alla conferenza metropolitana.”;

d) al comma 24, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

“Ai componenti della giunta metropolitana è attribuita, a carico del bilancio della città metropolitana, una indennità di funzione in misura non superiore al 50 per cento di quella prevista per gli assessori del comune capoluogo della città metropolitana.”;

e) il comma 41 è abrogato;

f) al comma 50, le parole: “in materia di comuni” sono sostituite dalle seguenti: “in materia di province”;

g) il comma 51 è sostituito dal seguente:

“51. Le province sono disciplinate dalla presente legge, dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e dalle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in quanto compatibili. Nelle ipotesi di cui all'art. 141, comma 1, lettera a) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si procede allo scioglimento del consiglio provinciale con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. In tale ipotesi decadono gli altri organi della provincia.”;

h) il comma 54, è sostituito dal seguente:

“54. Sono organi delle province:

- a. il presidente della provincia;
- b. la giunta provinciale;
- c. il consiglio provinciale;
- d. l'assemblea dei sindaci”;

i) dopo il comma 54 sono aggiunti i seguenti:

“54-bis. La giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede e da un numero di assessori, di cui un vicepresidente, nominati dal presidente, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per le province con una popolazione superiore ad un milione di abitanti e non superiore a tre per le province con popolazione inferiore ad un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati dal presidente della provincia, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna. In caso di revoca, dimissioni, impedimento o decadenza di un assessore, il presidente della provincia può nominare in sua sostituzione un altro assessore.

54-ter. Qualora un consigliere provinciale assuma la carica di assessore della giunta provinciale, cessa dalla carica di consigliere provinciale all'atto della relativa nomina e al suo posto subentra il primo tra i consiglieri non eletti.

54-quater. La giunta provinciale collabora con il presidente della provincia nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio provinciale ed all'assemblea dei sindaci”.

l) al comma 55, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole “Il presidente della provincia rappresenta l'ente” sono sostituite dalle seguenti: “Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia e rappresenta la provincia.”.

2) il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente:

“Su proposta del presidente della provincia, il consiglio approva i bilanci dell'ente.”;

m) il comma 56 è sostituito dal seguente:

“56. L'assemblea dei sindaci nelle province è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia, ha poteri deliberativi, propositivi, consultivi e di controllo, secondo quanto disposto dallo statuto. Il voto dei sindaci nell'assemblea può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. La mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole ai fini della deliberazione.”;

n) al comma 59, le parole: “quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”;

o) al comma 60, le parole: “, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni” sono soppresse;

p) al comma 68, le parole: “due anni” sono sostituite dalle parole: “cinque anni”;

q) il comma 69 è sostituito dal seguente:

“69. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia nello stesso giorno in cui è eletto il presidente della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.”;

r) dopo il comma 69 è inserito il seguente:

“69-bis. Le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale sono tenute in una domenica del mese di ottobre e sono indette, entro il quarantesimo giorno antecedente la data fissata per la votazione, con decreto del presidente della provincia”;

s) il comma 70 è sostituito dal seguente:

“70. Ciascuna candidatura alla carica di presidente è collegata ad una sola lista di candidati alla carica di consigliere provinciale. Le liste di candidati sono composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri provinciali e sono collegate con un candidato alla carica di presidente della provincia. Le liste devono prevedere un'adequata rappresentanza dei comuni del territorio e una pari presenza di uomini e donne, in ordine alternato, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Ciascun elettore esprime un voto unico sul contrassegno di una lista di candidati consiglieri, collegata ad un

presidente. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. La cifra elettorale di ogni lista è data dal totale dei voti ottenuti dalla lista stessa. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del tre per cento dei voti validi. Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è attribuito il sessanta per cento dei seggi del consiglio provinciale, con arrotondamento all'unità più prossima in caso di cifra decimale. I restanti seggi sono attribuiti alle altre liste di candidati in proporzione ai voti ottenuti, applicando il sistema previsto dal secondo, dal terzo e quarto periodo del comma 36.”

t) il comma 76 è sostituito dal seguente:

“76. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, o in caso di omonimia, nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. È nulla la scheda in cui è votato sia il contrassegno di una lista, sia il nominativo di un candidato a presidente non collegato a tale lista.”;

u) il comma 77 è sostituito dal seguente:

“77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni ai sensi del comma 70. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età”;

v) al comma 78, dopo le parole: “maggiore cifra individuale”, la parola: “ponderata” è sostituita dalle seguenti: “, fermo restando quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 70”;

z) al comma 84 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Agli assessori provinciali è attribuita, a carico del bilancio della provincia, una indennità di funzione, in misura non superiore al 50 per cento di quella prevista per gli assessori del comune capoluogo di provincia.”.

aa) al comma 85:

- 1) al primo periodo le parole “quali enti con funzioni di area vasta” sono sostituite dalle parole “oltre alle funzioni di cui alle lettere a), c), e) e f) del comma 44”;
- 2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazione di protezione civile”;
- 3) alla lettera c) sono aggiunte alla fine le seguenti parole “e gestione dell'edilizia scolastica”;
- 4) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “tutela e valorizzazione dell'ambiente, inquinamento acustico, caccia e pesca nelle acque interne, protezione della flora e della fauna, organizzazione della polizia provinciale nel rispetto della legge dello Stato”.

ART. 12

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il piano di cui all'articolo 33-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dalla presente legge, è definito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le forme associative già in essere a tale data e il piano indica, ove necessario, eventuali modifiche delle stesse.
2. Il sindaco metropolitano e il presidente della provincia, dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli statuti di cui, rispettivamente, al comma 8-*bis* e al comma 54-*bis* dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, come inseriti dalla presente legge, possono nominare gli assessori in conformità alle citate disposizioni.
3. La scadenza dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali in carica all'entrata in vigore della presente legge è prorogata fino alla scadenza naturale del mandato dei presidenti. Con l'elezione del nuovo presidente della provincia si procede al contestuale rinnovo del consiglio provinciale con le modalità previste dall'articolo 1, comma 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come sostituito dalla presente legge.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni attribuite, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. *aa*), alle province, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie che devono essere trasferite dagli altri livelli di governo alle province medesime. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. Con il suddetto decreto è determinata la data dell'effettivo avvio dell'esercizio delle nuove funzioni attribuite alle province.
5. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 4, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale.
6. Lo Stato e le regioni adeguano le loro leggi alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore, anche sopprimendo e riordinando enti, agenzie o organismi che esercitano funzioni riconducibili alle città metropolitane e alle province, in attuazione degli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.
7. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 14, il comma 25 ed i commi da 28 a 31-*quater* sono abrogati.
8. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, all'articolo 1, i commi 58, 66, 71, 72, 89, 99, 100 e 138 sono abrogati.

ART. 13

(Disposizione finanziaria)

1. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura finanziaria.
2. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.
3. Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1, lettera *d*), nonché dall'articolo 12, comma 2, quantificati in euro 985.418 annui, a carico dei bilanci delle città metropolitane, si provvede mediante ... Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1, lettera *z*), nonché dall'articolo 12, comma 2, quantificati in euro 5.148.431 annui, a carico dei bilanci delle province, si provvede mediante ...
4. Dalle altre disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla loro attuazione si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.